



UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Provvedimento n. 42/2025

Il Giudice Sportivo Nazionale avv. Marcello Di Sclafani,

letto

il ricorso presentato in data 27.11.25 dal Pilota Zawali Mohamed Amine contro la squalifica dalla classifica della Manifestazione Campionato Italiano Touring Cup in conseguenza dell'assegnazione da parte del Direttore di Gara Romis Gianluca del cartellino rosso per "*guida pericolosa*"

Osserva

Preliminarmente si osserva che durante la gara nessuna contestazione – sanzione è stata irrogata nei confronti del Pilota Zawali Mohamed Amine, non risultando nel faldone alcuna segnalazione da parte degli Ufficiali di Gara sul comportamento del ricorrente.

Il rapporto del Direttore di Gara è stato redatto in seguito al reclamo proposto dal Pilota dell'imbarcazione avente numero di corsa n. 73 il quale, successivamente all'esposizione della classifica, ha lamentato delle condotte di gara illecite tenute dal Pilota Zawali Mohamed Amine. Nell'accogliere il reclamo proposto dall'imbarcazione n. 73, il Giudice di Giornata Marchesin Tiziana ha proposto di assegnare al Pilota un "*cartellino giallo*".

Successivamente il Direttore di Gara, letto il reclamo ed esaminati i video presentati, ha comminato al Pilota Zawali Mohamed Amine il cartellino rosso

Considerato che

Nel sistema sanzionatorio sono previsti i cartellini di colore giallo, blu e rosso.

Il cartellino giallo consegue alla "*guida pericolosa*", quello rosso alla "*guida pericolosa estremamente palese*".

Per l'assegnazione di un cartellino rosso, alla quale consegue l'immediata squalifica dall'evento, deve quindi sussistere l'ulteriore requisito sopra indicato.

Il rapporto del Direttore di Gara si limita a comminare al Pilota un cartellino rosso per "*guida pericolosa*".

Nel medesimo rapporto non è indicata la concreta condotta che avrebbe tenuto il Pilota sanzionato. Nemmeno è specificato il motivo per il quale la guida, qualificata dal Direttore di gara (solo) come "*pericolosa*" sia stata ritenuta tale da esporre il cartellino rosso.



In tale situazione di indeterminatezza, dall'esame dei video prodotti dal ricorrente e dal Pilota dell'imbarcazione n. 73, non pare sussistere il requisito necessario per la comminazione del cartellino rosso.

E' tuttavia innegabile che, in almeno un'occasione (la virata descritta nel reclamo proposto dall'imbarcazione n. 73 e ripresa dai video), il ricorrente abbia tenuto una guida potenzialmente pericolosa, in quanto successivamente al sorpasso non ha mantenuto una traiettoria vicina alla boa, andando così a collidere con l'altra imbarcazione.

In concreto, adottando una guida più consona ed una maggiore cautela, il sorpasso sarebbe comunque riuscito e si sarebbe potuto evitare il successivo contatto.

A tale condotta deve conseguire la – meno grave – sanzione della comminazione del cartellino giallo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Pilota Zawali Mohamed Amine sostituisce la sanzione dell'irrogazione del cartellino rosso con quella del cartellino giallo.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione della presente decisione e gli adempimenti di competenza, anche relativi alla redazione della classifica come modificata dalla presente decisione.

Milano, 2 dicembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. **Marcello Di Sciafani**